

Codice A1906A

D.D. 11 luglio 2019, n. 424

Conclusione del procedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto di rinnovo e variante della miniera denominata "Fornaccio" sito nei comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI). Cat. A1.8-Pos. 2018-01/VAL

Visto:

che in data 16 febbraio 2018, successivamente perfezionata il 22 febbraio, il Per. In. Gian paolo Negri, in qualità di delegato del legale rappresentante della R.M. Ricerche Minerarie S.r.l. ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998 e degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al "progetto di rinnovo e variante della miniera denominata Fornaccio" localizzato nei comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI);

che il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla DGR n. 28-1226 del 23 marzo 2015;

che il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Competitività del Sistema regionale la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, governo e tutela del territorio, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica e Agricoltura;

che il progetto in sintesi prevede una variante alla coltivazione mineraria e al recupero ambientale finalizzato a migliorare la stabilità finale dei versanti e a garantire un anticipato recupero ambientale ed è stato presentato ottemperando alla prescrizione imposta dalla determinazione dirigenziale n. 196 del 24 aprile 2017 di rinnovo per 5 anni della concessione mineraria denominata "Fornaccio", situata nel territorio dei comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI);

che l'area oggetto di variante alla coltivazione mineraria è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 e al vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004;

che in data 28 febbraio 2018 è stata inviata ai soggetti interessati la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale ai sensi dell'art. 27bis, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

che a seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata è stato necessario richiedere un'integrazione documentale ai sensi dell'art. 27Bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006, con nota prot.n. 31775/A1906A del 4 aprile 2018, sospendendo il procedimento;

che in data 20 aprile 2018 il proponente ha inviato la documentazione richiesta tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line;

che in data 24 aprile 2018, prot.n. 11792, il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate ha inviato ai comuni interessati la richiesta di informativa nell'albo pretorio comunale, secondo quanto disposto dall'art. 27 bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

che in data 30 aprile 2018 è stato pubblicato sul sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. 152/2006; tale forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della l. 241/1990, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006, costituendo, quindi, comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico.

Preso atto che:

il 21 maggio 2018 si è tenuta la prima riunione dell'Organo tecnico regionale;

il 22 maggio 2018 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria e contemporaneamente è stato eseguito un sopralluogo sul sito della miniera;

il 29 giugno 2018, prot.n. 61642/A1906A, un privato cittadino ha presentato osservazioni sul progetto, già inviate precedentemente in data 23 marzo 2018 di cui è stata data lettura nella riunione della Conferenza di Servizi del 22 maggio 2018;

a seguito dell'esame del progetto e agli esiti della prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria si è ritenuto necessario chiedere approfondimenti tecnici sul progetto con nota prot.n. 72846/A1906A del 31 luglio 2018, accordando 30 giorni per la risposta secondo quanto disposto dall'art. 27 bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006;

in data 16 agosto 2018 la Società proponente ha chiesto una proroga di 180 giorni dei termini per la presentazione delle integrazioni, accordata con lettera prot.n. 76175/1906A del 20 agosto 2018;

in data 15 gennaio 2019 il proponente ha inviato le integrazioni richieste tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line;

in data 12 febbraio 2019 si è tenuta la seconda riunione dell' Organo tecnico regionale

in data 25 gennaio 2019 è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, successivamente spostata al giorno 26 febbraio 2019 accogliendo la richiesta motivata del proponente, durante la quale sono evidenziate i seguenti aspetti e criticità:

- le integrazioni presentate dal proponente sugli aspetti giacimentologici rispondono alle osservazioni presentate da un privato cittadino, già oggetto di lettura nella prima riunione della Conferenza,
- si dà atto delle motivazioni con cui il TAR Piemonte ha annullato la D.D. n. 196/2017 con la quale era stata rinnovata per 5 anni la concessione mineraria "Fornaccio",
- la variante al progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale non risponde pienamente alle prescrizioni della nota n. 2221 del 17 febbraio 2017 della Soprintendenza SABAP che richiedeva una modifica al progetto in modo da realizzare il recupero ambientale contestualmente alla coltivazione mineraria,
- il progetto in esame stima una cubatura di minerale da estrarre nell'arco di 5 anni di 620.000 metri cubi, di cui 194223,50 di sterili e 425776,5 di minerale utile: tali volumi non risultano allineati con le volumetrie estratte dichiarate negli ultimi 5 anni e di conseguenza non sarebbe garantito il completamento del riassetto ambientale nel termine di 5 anni,
- in riferimento alla conformità della concessione mineraria con gli strumenti urbanistici dei comuni interessati, a seguito di verifica effettuata dal Settore Copianificazione Urbanistica Nord Est, risulta che il PRGC di Roasio risulta adeguato, il Comune di Villa del Bosco ha attivato la procedura di variante generale che recepisce la presenza della miniera, non ancora conclusa; il PRGC di Lozzolo

ha individuato come area mineraria solo la zona degli impianti di trattamento del minerale. In tal senso si ritiene necessario attivare un Tavolo Tecnico di confronto con le Amministrazioni comunali e lo Sportello Unico delle Attività Produttive allo scopo di definire la procedura più idonea per allineare lo strumento urbanistico alla situazione attuale;

in data 25 giugno 2019 il Per.Ind. Gian Paolo Negri, in qualità di delegato del legale rappresentante della Società R.M. - Ricerche Minerarie S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998 e degli artt. 23 e seguenti del d. lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al "Progetto di nuova concessione mineraria da intitolare Fornaccio II" localizzato nel territorio dei comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI); l'istanza annulla la precedente domanda di avvio della Fase di VIA presentata nel 2018; contestualmente il proponente ha presentato richiesta di variante al PRGC di Lozzolo allo Sportello Unico delle Attività Produttive di Gattinara;

dato atto, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 quinquies della l. 241/1990, che il presente provvedimento risulta emanato oltre i termini legali previsti per la conclusione del procedimento (26 giugno 2019) per esigenze volte ad assicurare il necessario controllo della regolarità tecnica ed amministrativa connessa alla procedibilità della nuova istanza, sostitutiva della precedente;

tutto ciò premesso:

visti i verbali delle riunioni dell'Organo tecnico regionale;

visti i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi;

visto il contributo tecnico-scientifico inviato dall'ARPA Piemonte;

visti gli atti d'ufficio,

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l. 241/1990, l'archiviazione del procedimento relativo alla Fase di Valutazione della procedura di VIA relativamente al "progetto di rinnovo e variante della miniera denominata Fornaccio" localizzato nei comuni di Lozzolo, Roasio (VC) e Villa del Bosco (BI), presentato dalla Società R.M. Ricerche Minerarie S.r.l. ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998 per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano. .

La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

GM/FT